



Dott. Filippo Diasco  
Direzione Generale per le politiche agricole,  
alimentari e forestali  
Centro Direzionale di Napoli A/6  
Napoli  
[dg06@pec.regione.campania.it](mailto:dg06@pec.regione.campania.it)

**Oggetto: Certificazione attestante l'esattezza della metodologia e del calcolo dei mancati redditi e dei costi aggiuntivi per le misure del PSR 2014-2020 (articolo 62, comma 2 del Reg. (UE) 1305/2013)**

In riferimento alla richiesta della Regione Campania per la certificazione dei premi e delle indennità previste dalle misure del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Campania, si attesta l'esattezza e l'adequatezza dei calcoli dei costi aggiuntivi e dei mancati redditi riportati nelle relazioni tecniche che espongono, per le misure di seguito indicate, le metodologie di calcolo per la giustificazione dei premi. L'analisi ha riguardato le seguenti misure di cui al Regolamento (UE) n. 1305/2013:

- forestazione e imboscamento (art. 22 - sottomisura 8.1),
- pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28 - sottomisura 10.1) ad eccezione del comparto zootecnico,
- agricoltura biologica (art. 29 - sottomisure 11.1 e 11.2) ad eccezione del comparto zootecnico,
- indennità compensativa per le zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli specifici (art. 31 - sottomisure 13.1, 13.2 e 13.3),

Inoltre si attesta che le modalità di calcolo e di attuazione delle misure escludono il pericolo del doppio finanziamento con i premi del Primo pilastro.

In seguito alla valutazione degli elementi e delle elaborazioni documentate dalla Direzione Generale per le politiche agricole, agroalimentari e forestali della Regione Campania, si ritiene che le analisi sviluppate siano adeguate e coerenti con le linee guida indicate dalla normativa europea e dai documenti nazionali, come illustrato nella relazione tecnica elaborata dalla sede regionale Crea Inea della Campania.

Cordiali saluti.

*FIRMATO*  
*Il DIRETTORE*  
*(Dr.ssa Laura Proietti)*  
Firma autografa sostituita a  
mezzo stampa ai sensi dell'art. 3  
comma 2 del D.L.vo n. 39 del  
1993



# **Certificazione attestante l'esattezza e adeguatezza della metodologia e del calcolo dei mancati redditi e dei costi aggiuntivi per le misure del PSR Campania 2014-2020**

*(articolo 62, comma 2 del Reg. (UE) 1305/2013)*

## **Relazione**

## Premessa

La Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali della Regione Campania, con nota 0686844 del 13.10.2015, ha chiesto al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria procedere alla certificazione dei premi e delle indennità previste dalle misure del PSR 2014-2020 della Campania.

In particolare, sono state trasmesse le relazioni che illustrano le metodologie adottate ed i calcoli effettuati al fine di determinare i pagamenti delle seguenti misure di cui al Regolamento (UE) n. 1305/2013:

- forestazione e imboschimento (art. 22 - sottomisura 8.1),
- pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28 - sottomisura 10.1) ad eccezione del comparto zootecnico,
- conversione o mantenimento di pratiche di agricoltura biologica (art. 29 - sottomisure 11.1 e 11.2) ad eccezione del comparto zootecnico,
- indennità compensativa per le zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli specifici (art. 31 - sottomisure 13.1, 13.2 e 13.3).

Le relazioni che si chiede di certificare sono state redatte dai funzionari della Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali della Regione Campania, con l'ausilio di esperti esterni.

Il percorso di lavoro adottato ai fini della attestazione dell'esattezza ed adeguatezza dei calcoli ha previsto una prima fase di analisi della documentazione prodotta dall'AdG e delle fonti (normative e/o statistiche) utilizzate, ed una successiva attività di confronto con i funzionari (e, se del caso, con gli esperti) che hanno partecipato alla predisposizione delle relazioni. Il confronto ha permesso di approfondire gli aspetti essenziali delle metodologie applicate e di discutere, laddove opportuno, possibili elementi migliorativi o integrativi delle stesse.

## Le fonti consultate

Le stime dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno, utilizzate per la fissazione dell'importo dei pagamenti si sono basate, in linea con le indicazioni dell'Articolo 10 del Regolamento (UE) 808/2014, su fonti dati aggiornate e coerenti con le operazioni previste; gli elementi utilizzati sono risultati verificabili; i valori riportati si sono basati su dati di mercato o prezzi in vigore (laddove disponibili) e su banche dati ufficiali; sono state prese come base di riferimento le comuni e più diffuse pratiche agricole regionali; nessun elemento connesso ai costi di investimento è stato incorporato nel calcolo dei premi.

In particolare, sull'uso delle fonti dati è ritenuto adeguato il ricorso a:

- la RICA (banca dati della *Rete di Informazione Contabile Agricola della Campania*). Le elaborazioni eseguite sulla banca dati RICA per il triennio 2010- 2012 hanno interessato le informazioni contabili a livello di singola azienda e dei principali processi produttivi, calcolati, se del caso, sulla base di medie al livello territoriale adeguato;



- il VI *Censimento generale dell'agricoltura* (ISTAT) del 2010, con riferimento ai principali dati strutturali della aziende agricole campane;
- il documento *"Costi di produzione dell'agricoltura regionale"*, con allegata banca dati relativa alle coltivazioni e agli allevamenti praticati nell'agricoltura campana, approvato con DRD n. 54 del 30 novembre 2006;
- la *"Banca dati prezzi all'origine"* rilevati dall'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA);
- il *Repertorio regionale delle risorse genetiche* istituito con il Regolamento Regionale n.6 del 3 luglio 2012 di attuazione dell'articolo n.33 della LR n.1 del 19 gennaio 2007, inerente la salvaguardia delle risorse genetiche agrarie a rischio di estinzione;
- il *Prezzario Regionale dei Lavori Pubblici* vigente, approvato con L.R. 3/2007, e ss.mm.ii;
- varie fonti bibliografiche e documentali riportate a sostegno delle analisi effettuate.

Laddove necessario, è stato tenuto in conto il parere di esperti. In particolare, per le informazioni economiche, nonché per quelle tecnico-scientifiche di tipo agronomico, zootecnico e forestale, la Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali della Regione Campania si è avvalsa del contributo professionale di:

- personale regionale incaricato di importanti funzioni a supporto dello sviluppo delle attività agricole e forestali;
- esperti del settore della ricerca nel campo delle attività agroforestali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II (Dipartimento di Agraria - Centro Studi Manlio Rossi Doria).

## Metodologie adottate - aspetti generali

In generale, gli elementi determinanti al fine del calcolo dei premi sono stati correttamente analizzati e rappresentati in tabelle, nelle quali sono messi a confronto i dati baseline con quelli derivanti dall'assunzione di impegni (o da svantaggi di natura territoriale, nel caso della misura 13) che determinano maggiori costi e/o mancati guadagni, allo scopo di evidenziare eventuali perdite di reddito che giustifichino l'erogazione di un premio. Le variabili esaminate e le metodologie di calcolo sono state correttamente considerate ed applicate al fine di evitare eventuali rischi di doppio finanziamento e/o sovra compensazione. I metodi di calcolo adottati tengono conto:

- dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013;
- dei pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013;
- delle possibili sovrapposizioni dei premi con il sostegno concesso a norma degli artt. 43 e 52 del regolamento (UE) n. 1307/2013;
- dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e degli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale;
- dell'applicazione degli impegni agro-ambientali richiesti e previsti dai Disciplinari regionali di Produzione Integrata.

Da tale analisi è stato possibile rilevare le possibili sovrapposizioni con i premi del Primo pilastro (Pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente "greening" e premi accoppiati) che sono state contrastate con soluzioni necessarie a evitare il doppio finanziamento (prevedendo adeguate riduzioni del premio stesso).

In alcuni, limitati casi, nella scheda di misura viene direttamente gestita la sovrapposizione escludendo la possibilità del pagamento del premio PSR sulle superfici interessate e quindi non rendendo necessaria una elaborazione di riduzione del premio stesso.

## Metodologie adottate - aspetti specifici

- **Misura 8** (art. 21 reg. UE 1305/2013)

La sottomisura 8.1 prevede un sostegno alla realizzazione di imboschimenti e di impianti di arboricoltura da legno su terreni agricoli e non agricoli. Il sostegno è finalizzato a compensare il beneficiario (organismo di gestione) per la copertura dei costi di mancato reddito agricolo e manutenzione.

Il metodo adottato per il calcolo dei premi a copertura dei costi di manutenzione e/o del mancato reddito agricolo è ritenuto valido, equo e verificabile. Ad avvalorare tale parere si forniscono le seguenti considerazioni:

- si considera valida la scelta di utilizzare la base informativa della Rete di Informazione Contabile Agricola (RICA) per determinare il premio per ettaro. L'individuazione degli indicatori economici alla base del calcolo è corretta, come lo sono le soluzioni adottate allo scopo di escludere dalla base di calcolo le aziende *outliers*;
- il metodo individua correttamente le tipologie di terreno (agricolo e non) alle quali possono essere riconosciuti i premi in funzione delle due componenti (costi di manutenzione; mancato reddito);
- si considera corretto differenziare ulteriormente i mancati redditi in base alla tipologia di beneficiario. Tale metodo consente di rendere equo e mirato il calcolo, evitando rischi di sovrastima dell'aiuto;
- la correttezza ed equità del calcolo relativo alla componente "mancato reddito" è rafforzata dalla differenziazione dell'aiuto in relazione alla localizzazione dell'intervento (e, dunque, dei differenti risultati economici mediamente rilevati nelle macro-aree individuate nel Programma).

- **Misura 10** (art. 28 reg. UE 1305/2013)

La misura 10 si articola in due sottomisure, ma, ai fini della certificazione, sono stati presi in considerazione gli elaborati tecnici ed il materiale documentale prodotto dall'Autorità di Gestione relativi alle sole operazioni a sostegno delle attività agricole, mentre restano escluse le attività relative al comparto zootecnico. Pertanto, si considera solo la sottomisura 10.1 (tipologie da 1 a 4).

In termini generali, per tutte le tipologie di intervento, il metodo adottato tiene conto:

- della rappresentatività delle colture rispetto allo scenario regionale;
- delle caratteristiche territoriali (riguardo, in particolare, ai sistemi periurbani e ad agricoltura intensiva, da un lato, ed a quelli rurali, dall'altro) allo scopo di analizzare separatamente gli effetti dell'assunzione degli impegni in condizioni ambientali e strutturali differenti;
- dell'eventuale rischio di sovracompensazione, che viene scongiurato individuando, ai fini della quantificazione del premio, il minore differenziale di perdita di reddito tra le diverse colture appartenenti a ciascun raggruppamento.

L'applicazione di tali soluzioni consente di affermare che il calcolo compensativo per ettaro e per anno è



corretto, equo e verificabile per tutte le tipologie di intervento, per ogni coltura e, ove presente, per ciascun raggruppamento.

La metodologia per il calcolo del premio consente correttamente di evitare, per ciascuna tipologia di intervento, il rischio di sovrapposizione con gli aiuti accoppiati previsti dall'art. 52 del Regolamento 1307/2013 e/o con il greening di cui all'art. 43 del Regolamento (UE) n. 1307/2013.

Per la tipologia 10.1.4 si considera adeguata la metodologia applicata al calcolo del premio compensativo che contempla l'aggravio dei costi e il mancato guadagno, così come corretta è la scelta di distinguere gli ecotipi a rischio di estinzione in 4 gruppi individuando, per ciascuno di essi, una coltura rappresentativa per esporre la struttura del conto economico.

- **Misura 11 (art. 29 reg. UE 1305/2013)**

La misura 11 si articola in due sottomisure (conversione e mantenimento) che prevedono sostanzialmente l'applicazione della medesima metodologia per la giustificazione ed il calcolo dei pagamenti compensativi, con alcune significative varianti che differenziano l'intensità dell'aiuto. Tale metodologia è ritenuta giusta, equa e verificabile. Difatti:

- sono state considerate opportunamente le colture maggiormente rappresentative per il territorio regionale e l'approccio controfattuale ha tenuto in debita considerazione, all'interno di gruppi omogenei di colture, la differenza tra le aree territoriali interessate;
- le fonti di dati utilizzate per i calcoli dei costi della baseline solo principalmente rappresentate da i *Costi di produzione dell'agricoltura regionale*, approvati con DRD n. 54 del 30 novembre 2006. Tali costi sono stati correttamente aggiornati all'anno 2014 (Fonte ISMEA);
- inoltre, sempre con riferimento ai costi, la metodologia per il calcolo dei premi consente correttamente di evitare, per ciascuna tipologia di intervento, il rischio di sovrapposizione con gli aiuti accoppiati previsti dall'art. 52 del Regolamento 1307/2013 e/o con il greening di cui all'art. 43 del Regolamento (UE) n. 1307/2013;
- al fine di abbattere il potenziale rischio di sovracompenzazioni è stato applicato il criterio del minore differenziale di perdita di reddito tra le diverse colture appartenenti a ciascun raggruppamento;
- non sono stati tenuti in conto i costi di certificazione sostenuti dalle aziende in conversione. Tale approccio, seppur irrituale, contribuisce a ridurre il differenziale del risultato economico stimato rispetto a quello di riferimento (baseline) e dunque a scongiurare sovracompenzazioni per gli impegni assunti. Peraltro, come si dirà a breve a proposito della stima dei ricavi, e come risulta dal confronto tra i dati ufficiali relativi alla numerosità di aziende biologiche e la numerosità delle aziende beneficiarie della misura 214 del PSR 2007-2013, la gran parte delle aziende, pur adottando metodi di produzione biologici, non certifica i propri prodotti;
- riguardo al differenziale del prezzo di vendita delle produzioni integrate e biologiche rispetto a quello baseline, la stima elaborata considera differenze in aumento di modesta entità (rispettivamente, +2% e +5%). La possibilità che tale stima generi eventuali compensazioni in eccesso è estremamente ridotta in quanto è stato correttamente considerato che la grande maggioranza delle aziende presenti sul territorio, pur adottando metodi di produzione biologici, non certifica i propri prodotti. Di conseguenza, non potendosi fregiare del relativo marchio, esse collocano i prodotti senza questo importante elemento distintivo ed il prezzo realmente spuntato sul mercato si avvicina, di fatto, a quello baseline.

- **Misura 13** (*art. 31 reg. UE 1305/2013*)

La misura è articolata in tre sottomisure che considerano differenti svantaggi di tipo territoriale per le aziende agricole.

La delimitazione delle aree è stata effettuata tenendo conto della perimetrazione operata dalla Regione Campania in attuazione della Direttiva 75/268/CEE e ss.mm.ii. Tale perimetrazione, estremamente particolareggiata nel caso di Comuni solo parzialmente delimitati, esclude la possibilità di sovrapposizione tra aree, annullando i rischi di doppio finanziamento.

L'individuazione degli indicatori economici alla base del calcolo è corretta, come lo sono le soluzioni adottate allo scopo di escludere dalla base di calcolo le aziende *outliers*. In particolare, la scelta di escludere dal campione di riferimento le aziende operanti in settori ad alto reddito (es: floricoltura, orticoltura) produce effetti positivi sull'obiettivo dell'annullamento del rischio di sovra compensazioni.

Verso lo stesso obiettivo (oltre alla necessità di garantire un calcolo equo e giusto) è indirizzata la degressività dell'aiuto, che considera anche le caratteristiche strutturali ed economiche delle aziende. In tal senso è corretto il metodo adottato al fine di stratificare il campione di riferimento, anche allo scopo di modulare l'intensità dell'aiuto in funzione della maggiore o minore intensità dello svantaggio (e del suo impatto rispetto alle dimensioni aziendali).

Nell'ambito della sottomisura 13.1, sono state adottate le opportune cautele al fine di evitare i rischi derivanti dal cumulo degli aiuti previsti dalla misura stessa con quelli accoppiati previsti dall'art. 52 del Regolamento 1307/2013. Peraltro, la verifica sui calcoli effettuati (in particolare: stima del reddito netto e rapporto ricavi/costi), ha evidenziato che il valore del premio assorbe il pagamento accoppiato evitando il rischio di sovra compensazione.

Dalle considerazioni suesposte emergono elementi sufficienti a considerare i calcoli esatti, giusti e verificabili.